

Le direttrici lungo cui si muove la bozza di decreto sulla garanzia, allo studio del Mise

Fondo Pmi, riforma a due vie

Le novità: rating, rischio tripartito e azione coordinata

Pagina a cura
DI CINZIA DE STEFANIS

La riforma del fondo di garanzia Pmi, allo studio del Mise, si muove su un doppio binario. Da un lato apporta delle innovazioni alla garanzia statale come l'introduzione del modello di rating e le operazioni a rischio tripartito, dall'altro restringe il campo d'azione dell'intervento pubblico finanziato con le risorse nazionali. Per esempio, la riforma non consentirà di garantire le operazioni finalizzate all'estinzione di finanziamenti, di qualsiasi durata, già erogati al soggetto beneficiario dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario, i finanziamenti a breve termine concessi a soggetti beneficiari rientranti nella prima classe di merito di credito del modello di valutazione e i finanziamenti a medio-lungo termine senza piano di ammortamento o con periodo di preammortamento superiore a due anni. Inoltre, le operazioni finanziarie riferite a nuove imprese potranno accedere alla garanzia solo se concesse a fronte di un programma di investimento e a condizione che il medesimo programma sia coperto, per almeno il 25%, con mezzi propri apportati dal soggetto beneficiario. Tale limitazione varrà anche per i confidi autorizzati. Queste alcune delle novità che emergono dalla lettura della bozza di decreto sulla riforma del fondo di garanzia Pmi elaborato dal ministero dello sviluppo economico in collaborazione con il Mef.

Cinque classi di merito e aree di rischio. Con la riforma del fondo Pmi, il Ministero dello sviluppo economico, introduce un modello di rating interno del fondo, che sostituirà l'attuale sistema di valutazione economico-finanziaria basato sull'utilizzo del credit scoring. Allo stato attuale le classi di merito e le aree di rischio sono cinque. La prima (area di rischio sicurezza) è riservata alle imprese caratterizzate da un profilo economico finanziario e da una capacità di far fronte agli impegni molto buoni. Il rischio di credito in questo caso è molto basso. La seconda (area di rischio solvibilità) riguarda le aziende con un'adeguata capacità di far fronte agli impegni finanziari. Il rischio di credito è contenuto. La terza (area di rischio vulnerabilità) è caratterizzata da tratti di vulnerabilità e il rischio di credito è accettabile. La quarta (area di rischio pericolosità) l'impresa ha elementi di fragilità e il rischio di credito è significativo. La quinta (ri-

Le operazioni non garantite

Il nuovo decreto non consentirà di garantire

- le operazioni finanziarie finalizzate all'estinzione di finanziamenti, di qualsiasi durata, già erogati al soggetto beneficiario dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario (a prescindere se l'operazione sia già garantita dal Fondo oppure no);
- i finanziamenti a breve termine concessi a soggetti beneficiari rientranti nella prima classe di merito di credito del modello di valutazione;
- i finanziamenti a medio-lungo termine senza piano di ammortamento o con periodo di preammortamento superiore a due anni

Inoltre, le operazioni finanziarie riferite a nuove imprese potranno accedere alla garanzia solo se concesse a fronte di un programma di investimento e a condizione che il medesimo programma sia coperto, per almeno il 25%, con mezzi propri apportati dal soggetto beneficiario. Tale limitazione varrà anche per i confidi autorizzati

Richieste in aumento del 9,2%

Al 31 ottobre 2016, le richieste di accesso al fondo Pmi mostrano una crescita del 9,2% rispetto allo stesso periodo del 2015, con un numero di richieste presentate pari a 95.226 (87.207 nel 2015). L'incremento totale del 9,2% riflette una dinamica positiva nella gran parte dei mesi con gli incrementi maggiori registrati a settembre (+25,4%) e maggio (+20,6%) e variazioni negative registrate a gennaio (-2,2%) e luglio (-2,9%). Questo è quanto si legge nel report elaborato dal gestore del fondo Pmi (Banca del mezzogiorno - Medio credito centrale) di cui *ItaliaOggi Sette* è in grado di anticipare i contenuti sulle garanzie rilasciate dallo Stato alle imprese dal 1° gennaio 2016 fino al 31 ottobre 2016.

Al 31 ottobre 2016, le domande accolte

risultano 92.538 a fronte delle 83.365 del 2015, con un aumento dell'11% rispetto all'anno precedente. A tale data, i finanziamenti accolti, pari a euro 13,4 miliardi, evidenziano un aumento del +9,6% mentre l'importo garantito, pari a euro 9,3 miliardi, registra un incremento del +11,7%. Il finanziamento medio nel 2016 (145,6 mila euro) si attesta su un livello inferiore a quello del 2015 (147 mila euro). Per quanto riguarda l'importo garantito medio, nel 2016 si evidenzia un aumento, passando da 99,8 mila euro nel 2015 a 100,7 mila euro nel 2016. Nel 2016, a livello mensile, il finanziamento medio registra importi sempre inferiori all'anno precedente, ad eccezione dei mesi di giugno (+5,5%), luglio (+2,3%) e ottobre (+1,6%).

schiosità) è contraddistinta da problemi estremamente gravi, che pregiudicano la capacità di adempiere alle obbligazioni assunte. Qui il rischio di credito è levato.

L'adozione del modello di rating consentirà:

- una maggiore precisione nell'individuazione dei coefficienti di accantonamento (attualmente determinati, per eccesso a titolo cautelativo, sulla rischiosità verificata ex post sulle diverse tipologie di operazioni) che consentirebbe un maggiore effetto moltiplicatore delle risorse disponibili;
- la possibilità di intervenire in misura mirata in base alle classi di rischio delle imprese beneficiarie potendone diversificare le aliquote di copertura;
- conseguentemente la possibilità per le regioni di finanziare il differenziale tra il massimale di copertura (80%) previsto dalla normativa comunitaria e l'aliquota prevista dall'intervento statale in un'ottica di vera aggiuntività, nel senso quantitativo del termine, dell'azione regionale.

Riassicurazione e controgaranzia. Con la riforma, nell'ambito degli interventi a favore dei soggetti garanti, viene anche disciplinata la differenza tra:

- controgaranzia (in senso proprio), ossia la garanzia concessa dal fondo ai soggetti garanti, attivabile dai soggetti finanziatori in caso di doppio default (dell'impresa beneficiaria e del soggetto garante); tale tipo di garanzia consente al soggetto finanziatore di «ponderare zero» la quota di finanziamento garantita dal fondo. Nel caso in cui la percentuale di controgaranzia raggiunga il 100% della garanzia prestata dai confidi quest'ultima, ai fini della mitigazione del rischio di credito, sarebbe equiparata alla garanzia diretta del fondo;
- riassicurazione, che dà luogo al reintegro da parte del fondo, nei limiti della misura di copertura, di quanto già liquidato dai soggetti garanti ai soggetti finanziatori. Tale tipo di intervento non genera traslazione di «ponderazione zero» il quanto il pagamento del Fondo si attiva nel caso

del solo default dell'impresa beneficiaria.

A differenza dell'impostazione attuale, nella quale le aliquote di intervento sono individuate, rispettivamente, sull'operazione finanziaria per la garanzia diretta e sulla garanzia dei confidi nella controgaranzia, nello schema di riforma, per enfatizzare la neutralità dell'azione, le tabelle delle aliquote per la riassicurazione sono espresse in percentuale sull'importo dell'operazione finanziaria, rappresentando la quota di rischio sull'intero finanziamento coperto dal Fondo. L'utilizzo combinato delle tre modalità potrebbe consentire di esaltare la flessibilità dell'intervento, creando, anche in questo caso, spazi per l'aggiuntività dell'azione regionale.

In particolare, in relazione all'intervento sui confidi e sui fondi regionali, la dicotomia riassicurazione/controgaranzia potrebbe consentire di modulare l'azione del fondo di garanzia, in base alle esigenze di ampliamento dell'offerta di garanzie alle imprese, in un'ottica di riequilibrio tra contro-

garanzia e garanzia diretta in termini di ponderazione zero, anche mediante l'utilizzo di risorse regionali.

Le operazioni a rischio tripartito. Per l'accesso al fondo per le operazioni di importo minore, fino a 120 mila euro, viene introdotta una nuova modalità di intervento, le cd. operazioni finanziarie a rischio tripartito (richiedibili dai soggetti garanti preventivamente autorizzati dal consiglio di gestione).

In tali operazioni, il rischio è paritariamente ripartito tra fondo, soggetto finanziatore e soggetto garante.

Su tali operazioni la valutazione delle imprese è interamente delegata dal Fondo ai soggetti finanziatori e ai soggetti garanti.

A vantaggio delle Pmi, su tali finanziamenti i soggetti finanziatori e i soggetti garanti non potranno acquisire garanzie reali, bancarie o assicurative a carico dell'impresa.

Per le operazioni a rischio tripartito:

- il soggetto garante copre il 67% del rischio del soggetto finanziatore;
- la riassicurazione del Fondo copre il 50% dell'importo garantito del soggetto garante;
- la controgaranzia del Fondo copre il 100% dell'importo garantito dal soggetto garante al soggetto finanziatore, quindi l'intermediario finanziatore pondera zero i 2/3 del finanziamento.

Le possibili sinergie con le risorse regionali in quadro d'azione coordinato. La riforma è stata concepita con la finalità di attrarre risorse regionali per il cofinanziamento degli interventi, in un'ottica di efficace integrazione e reale addizionalità.

Il decreto individua in via esplicita due modalità di intervento da finanziare con le risorse regionali:

- aumento delle aliquote di copertura fino all'80% per la garanzia diretta. A discrezione della regione possono essere individuate fasce di rating sulle quali intervenire attraverso l'integrazione delle quote di copertura del fondo fino a concorrenza del massimo consentito (80%);
- aumento dall'80 al 90% della riassicurazione per i confidi e/o fondi regionali. La misura della riassicurazione, mediante la costituzione di sezioni speciali del fondo, potrà essere elevata al 90% della garanzia prestata dal garante. Tuttavia, in un'ottica di reale ed efficace integrazione tra risorse nazionali e locali, si possono trovare spazi d'intervento per le sezioni speciali regionali.